

CIRCOLARE DI GRUPPO:	331	EMANAZIONE:	21 giugno 2017
OGGETTO:	Protocollo 11 dicembre 2016: buoni pasto – “ticket elettronico”		
DECORRENZA:	Immediata	SCADENZA:	
SERIE:	PERSONALE	ARGOMENTO:	CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DEL PERSONALE
SOCIETÀ INTERESSATE	UBI Banca, UBI.S, IW Bank, Altre Società del Gruppo	AMBITO:	Tutti

NOVITÀ


Con la presente Circolare, ad integrazione della [Circolare n.95 del 16 febbraio 2017](#), si comunicano le modalità di distribuzione e gestione dei Buoni Pasto “ticket elettronico” che verranno utilizzati dal 1 luglio 2017 in applicazione del Protocollo 11 dicembre 2016.

Nell’allegato 1 sono declinati i relativi dettagli informativi.

RIFERIMENTI E ASSISTENZA

Le strutture di Risorse Umane di ogni Azienda, unitamente a [UBI - Gestione Amministrativa del Personale](#), rimangono a disposizione per ogni ulteriore necessità al riguardo e per fornire eventuali informazioni.

LA DIREZIONE GENERALE



ALLEGATI:

All. 1 – dettagli informativi

UBI/UBIS Buono pasto “ticket elettronico” (art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016)

Con decorrenza 01 luglio 2017 verrà introdotto il cosiddetto “**ticket elettronico**” stabilito - per il **personale full-time** e per quello **part-time che effettua il rientro dopo l’intervallo per il pranzo** - in misura pari ad **€ 6,50 giornalieri** esente da contribuzione e imposte (€ 4,00 per i dipendenti ubicati sulle piazze nelle quali è attivo il servizio di mensa: inizialmente Bergamo – via S. Alessandro e via Palazzolo – e Brescia – via Cefalonia – e a regime altre mense che verranno tempo per tempo individuate).

Si ricorda che in alternativa all’erogazione del buono pasto in forma elettronica, il dipendente ha la possibilità di richiedere l’erogazione del buono pasto in una delle opzioni che seguono:

1. in forma cartacea: nella misura di € 5,29, esente da contribuzione e imposte; tale opzione è prevista, **senza modifica dell’importo percepito**, anche per i buoni pasto di misura pari o inferiore a € 5,29;
2. con valorizzazione in busta paga (soggetto a tassazione e contribuzione ordinaria a carico del Dipendente) per un importo giornaliero corrispondente al costo sostenuto dall’azienda per il buono in forma elettronica quindi per un importo valorizzato al netto della contribuzione INPS a carico Azienda;
3. con versamento al Fondo di Previdenza complementare (con tassazione agevolata, qualora i contributi annuali al Fondo non siano superiori a € 5.164,57), sempre per un importo giornaliero corrispondente al costo sostenuto dall’azienda per il buono in forma elettronica al netto del contributo previdenziale “di solidarietà” del 10%.

Tali opzioni saranno esercitabili annualmente dal dipendente entro il 30.9 di ogni anno, con validità per tutto l’anno solare successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre. A tale proposito verrà attivata apposita procedura on-line, che sarà resa disponibile in tempo utile per l’effettuazione della scelta entro il prossimo mese di settembre (e conseguente validità, come previsto, da gennaio 2018). Pertanto, per il periodo 1.7.2017 - 31.12.2017 i buoni verranno erogati esclusivamente in forma elettronica.

Regime dei buoni pasto per i dipendenti part-time che NON effettuano l’intervallo

Per i **dipendenti part-time che NON effettuano l’intervallo per il pranzo** (esempio: orario part-time solo mattino, 8.30 – 13.30), l’importo del buono è fissato in **€ 5,29** (€ 4,00 per le piazze con mensa: vedi sopra).

Ricordiamo inoltre che, ai fini della razionalizzazione dei diversi regimi applicati nelle varie realtà aziendali, si è proceduto come segue:

- **se il nuovo importo è risultato inferiore** a quello percepito, tale nuovo importo verrà riconosciuto da 1.1.2019 (nel frattempo i dipendenti interessati continueranno a percepire il buono nell’importo attuale ovvero nella misura prevista al momento dell’introduzione del “ticket elettronico”);
- **se invece il nuovo importo è risultato superiore** a quello percepito (ivi compreso il caso in cui non veniva erogato alcun buono), il valore giornaliero dei buoni è stato regolamentato come segue:
 - ✓ € 3,50 da 1.1.2017 o dalla data di incorporazione in UBI, se successiva (limitatamente ai non percettori di buono pasto nel periodo antecedente la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Sindacale 11.12.2016);
 - ✓ € 5,29 da 1.1.2018 (Euro 4,00 per le piazze con mensa: vedi sopra).

Per i dipendenti il cui orario di lavoro sia articolato secondo la modalità del **part-time verticale** (svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno limitatamente a talune giornate lavorative), l’erogazione dei buoni avverrà secondo la disciplina prevista per il personale full-time, limitatamente alle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa in misura piena.

Analogamente, per i casi di **part-time misto** (alcuni giorni con prestazione lavorativa a tempo pieno e altri con prestazione ridotta, con *oppure* senza effettuazione dell’intervallo per il pranzo), l’attribuzione dei buoni pasto seguirà la disciplina rispettivamente prevista per le prestazioni full-time oppure part-time “senza

intervallo”, in funzione dell’orario giornaliero effettuato; pertanto, i dipendenti in questione potranno avere una erogazione mensile di buoni con importi differenziati, sulla base dei giorni lavorati a tempo pieno (o a tempo parziale con effettuazione dell’intervallo per il pranzo) oppure a tempo parziale “senza intervallo”.

Società Prodotto Buono pasto “ticket elettronico”

Con decorrenza 01 luglio 2017 anche per le Società Prodotto il buono pasto verrà distribuito sotto forma di “**ticket elettronico**” mantenendo gli importi e le regole attualmente previsti nelle singole Società.

Ulteriori precisazioni

Per quanto ovvio, si precisa che l’eventuale differenza tra il valore del buono pasto e il costo del pasto consumato presso mensa aziendale o esercizio pubblico deve essere regolata direttamente a carico del fruitore.

REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE

Il Buono Pasto non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, aumentato a € 7,00 nel caso in cui lo stesso sia reso in forma elettronica (art. 51 comma 2 T.U.I.R.); entro tale limite il Buono Pasto è parimenti escluso dalla base imponibile previdenziale.

Il Buono Pasto, inoltre, non è compreso nella base annua di riferimento per il computo del trattamento di fine rapporto.

Le norme per l’utilizzo del Buono elettronico non differiscono da quelle già in essere per il Buono cartaceo espressamente stabilite dal Ministero delle Finanze e dall’INPS, in tema di cedibilità, cumulabilità e convertibilità in denaro, ecc

DISTRIBUZIONE DELLE TESSERE ELETTRONICHE

Le società fornitrici del servizio convenzionate con UBI Banca provvedono, nei confronti di ciascun Dipendente:

- all’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica aziendale contenente - tra l’altro - le istruzioni (compresa la password personalizzata) per l’attivazione della carta elettronica (*card*);
- alla spedizione della *card* (non attiva) presso le unità organizzative di assegnazione, a partire dal 23 giugno 2017.

Le operazioni di cui sopra sono rinviate al momento del rientro in servizio relativamente ai Dipendenti attualmente assenti per lunga malattia, aspettativa o congedo di maternità o parentale, mentre il personale sprovvisto di postazione elettronica sarà direttamente contattato, per i relativi adempimenti, da UBI-Gestione Amministrativa del Personale.

La *card*, una volta attivata, verrà accreditata del numero di buoni pasto spettanti (calcolato con le stesse modalità oggi in essere) il primo giorno di ogni mese, a decorrere dal 1° luglio 2017 (esempio: per i buoni relativi alle giornate lavorative di luglio, detratte le assenze del mese di maggio).

Il numero dei buoni pasto disponibili ed il relativo controvalore può essere verificato tramite il terminale POS a disposizione degli esercizi convenzionati all’atto del pagamento della prestazione, nonché nell’apposita area riservata dei siti delle società fornitrici.

Si precisa infine che, con l’introduzione del “ticket elettronico”, con decorrenza 01 luglio 2017, la cosiddetta “convenzione ristorante snack” operante sulle aree ex-BVC, ex-BBS e IWB ex-BPI di Brescia e provincia non sarà più attiva.

Inoltre, i dipendenti che utilizzano la mensa di Brescia-via Cefalonia, venendo meno il principio della c.d. “beggatura” al momento della consumazione del pasto, vedrebbero ridotta la dotazione dei buoni consegnati nei mesi di luglio e agosto a fronte della necessità di conguaglio relativo alle giornate di utilizzo mensa rilevato nei mesi di maggio e giugno.

Ricordando che detto Personale è stato beneficiario di una dotazione iniziale di buoni cartacei di entità pari a due mesi, che compensa la riduzione quantitativa di cui sopra, al fine di contenere il disagio per il personale interessato, le presenze in mensa dei mesi di maggio (che decurterebbero l’ordine dei buoni di luglio) e le presenze di giugno (che decurterebbero l’ordine dei buoni di agosto) verranno recuperate in un arco temporale di 4 mesi a partire rispettivamente dalla dotazione di luglio e di agosto.